



**PIANO DI VALORIZZAZIONE e RECUPERO DELLE
TERRE SOGGETTE AD USO CIVICO**
Art. 8 L.R. nr. 12/1994

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE
ARGEA SARDEGNA

TAV. <u>01</u>	Data <u>15/05/2015</u> AGGIORNAMENTO	REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI
----------------	---	--

1e
COMUNE DI LOTZORAI
Provincia di Nuoro
RELATA DI PUBBLICAZIONE N. 366
Si attesta che il suddetto atto è stato pubblicato all'albo pretorio Comunale
per QUINQUE giorni consecutivi
dal 20/8/15 al 24/9/15 senza opposizione
Il Segretario Comm.le / Il Messaggero Comunale



Il Committente:
Comune di LOTZORAI
IL SINDACO

[Handwritten signature]


2e
COMUNE DI LOTZORAI
Provincia di Nuoro
RELATA DI PUBBLICAZIONE N. 600
Si attesta che il suddetto atto è stato pubblicato all'albo pretorio Comunale
per QUINQUE giorni consecutivi
dal 07/9/15 al 24/9/15 senza opposizione
Il Segretario Comm.le / Il Messaggero Comunale



II PROGETTISTA
Dr. Agr. Enzo IBBA

Collaborazione Dr.ssa For. Patrizia Nieddu

APPROVATO CON ATTO
C.C. N. 08 DEL 29/4/15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art 1 - Premessa	4
Art 2 - Finalità	4
Art 3 - Individuazione degli usi civici.....	5
Art 4 - Titolarità degli usi civici	6
Art 5 - Requisiti soggettivi e generali per la concessione delle terre civiche	6
Art 6 - Criteri e procedure per la concessione.....	7
Art 7 - Corrispettivo per la concessione	8
Art 8 - Individuazione delle categorie tariffarie e classificazione dei terreni.....	9
Art 9 - Gestione delle risorse ed impegni di spesa	9
Art 10 - Durata e rinnovo concessione	10
Art 11 - Risoluzione anticipata della concessione	10
Art 12 - Competenze del concessionario.....	11
Art 13 - Trattamento alberi d'alto fusto	11
Art 14 - Segnalazioni a carico del concessionario.....	11
TITOLO II - CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI FORME TRADIZIONALI D'USO CIVICO.....	12
Art 15 - Le forme tradizionali di uso civico	12
Art 16 - Concessioni per l'utilizzo dei pascoli comunali.....	12
Art 17 - Durata della concessione per uso pascolo	13
Art 18 - Disciplina del pascolo e sanzioni.....	13
Art 19 - Pascolo di bestiame non identificato	13
Art 20 - Concessioni di terreni per scopi agricoli/zootecnici.....	13
Art 21 - Requisiti soggettivi dei concessionari di terreni per scopi agricoli/zootecnici.....	14
Art 22 - Estensione delle superfici concedibili per scopi agricoli/zootecnici.....	14
Art 23 - Durata della concessione di terreni per scopi agricoli/zootecnici.....	14
Art 24 - Obblighi e divieti nelle aree concesse per scopi agricoli/zootecnici.....	14
Art 25 - Revoca concessione.....	15
Art 26 - Rispetto di altri vincoli.....	15
Art 27 - Concessioni per attività ausiliari e/o complementari a quelle agro/zootecniche.....	15
Art 28 - Concessioni per attività agricole e/o zootecniche finalizzate all'autoconsumo familiare	16
Art 29 - Regolarizzazione di precedenti concessioni	17
Art 30 - Concessioni per il soddisfacimento del diritto d'uso civico di legnatico	18
TITOLO III - CONCESSIONI DI TERRENI PER L'ESERCIZIO DI USI CIVICI NON TRADIZIONALI.....	20
Art 31 - Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali.....	20
Art 32 - Procedure per il rilascio delle concessioni per usi non tradizionali.....	20
Art 33 - Documentazione da produrre preliminarmente al rilascio della Concessione	21
TITOLO IV - CONCESSIONI PER L'USO DI STRUTTURE DEL PATRIMONIO DELLE TERRE CIVICHE	22
Art 34 - Concessioni per l'uso di fabbricati presenti sulle terre civiche	22
Art 35 - Risoluzione anticipata del contratto.....	22
Art 36 - Divieto di subconcessione.....	22
Art 37 - Recinzione dell'area concessa	23
Art 38 - Revoca della concessione	23
TITOLO V - PRELIEVO DI GHIAIA E PIETRE NATURALI	24
Art 39 - Prelievo di ghiaia e pietre naturali.....	24
Art 40 - Aventi diritto al prelievo di ghiaia e pietre naturali	24

Art 41 -	Modalità di prelievo.....	24
Art 42 -	Modalità di richiesta	24
TITOLO VI -	ORGANI E COMPETENZE	25
Art 43 -	Competenze degli organi.....	25
Art 44 -	Controlli amministrativi e giurisdizionali.....	25
Art 45 -	Commissione usi civici	25
Art 46 -	Sanzioni.....	26
TITOLO VII -	NORME FINALI.....	27
Art 47 -	Norme finali.....	27
Art 48 -	Ordinanze del sindaco	27
Art 49 -	Osservanza.....	27
Art 50 -	Sospensione del godimento d'uso civico.....	27
Art 51 -	Dotazione finanziaria e fonti di finanziamento	27
Art 52 -	Norma finale	28
Art 53 -	Entrata in vigore	28

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio degli usi civici esistenti nel Comune di LOTZORAI in conformità alle disposizioni della Legge dello Stato 16.06.1927 n. 1766 di riordinamento degli usi civici, al relativo Regolamento di esecuzione R.D. n° 332 del 1928, agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 22.08.1972, alla Legge regionale 14 marzo 1994 n.12 "Norme in materia di usi civici" e s.m.i., alle disposizioni costituzionali poste a garanzia degli usi e delle proprietà collettive.
2. Fanno parte del patrimonio delle terre civiche del Comune di LOTZORAI tutti i terreni indicati nella Determinazione n. 234/05 del 24/02/2005 della Direzione Generale Servizio Affari Legali, Controllo Enti ed Usi Civici, dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura della Regione Sarda, nello stato in cui essi si trovano, compresi gli investimenti fissi ed i beni immobili che insistono sugli stessi.
3. L'esercizio dei diritti di uso civico, le attività insediate sui suddetti beni, la fruizione degli stessi, sono improntati ai criteri dello sviluppo sostenibile ed integrato del territorio, in modo da garantire la conservazione e la perpetuità del patrimonio delle terre civiche, anche a vantaggio delle generazioni future, attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e territoriali locali.

Art 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle Disposizioni Generali e dell'art. 13 della Lr 12/1994, stabilisce le condizioni dell'uso, del godimento e della fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto di cui all' Art 3 - , col fine di tutelare le potenzialità produttive dei suoli e dei soprassuoli e garantire il rispetto, da parte dei cittadini residenti e quelli non residenti, della proprietà civica collettiva, dell'ambiente e dei beni culturali che vi insistono, conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 42 della Costituzione, dello Statuto Comunale e dei suoi Regolamenti di applicazione.
2. In particolare disciplina:
 - a. l'esercizio delle FORME TRADIZIONALI dell'uso civico relativamente al contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali; alle modalità di concessione, alle condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento del corrispettivo;
 - b. l'utilizzazione dei beni del patrimonio delle terre civiche nelle FORME NON TRADIZIONALI, secondo le previsioni del Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche, relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di individuazione e di pagamento dei corrispettivi, alle modalità di una eventuale partecipazione del Comune alle iniziative;
 - c. l'uso della viabilità rurale e delle infrastrutture a servizio dei beni del patrimonio delle terre civiche, il prelievo di ghiaia e pietre naturali, le modalità di raccolta consuetudinaria di erbe, di animali e di frutti spontanei, qualora non siano già disciplinate da altre leggi;
 - d. le modalità di contestazione delle infrazioni ed irregolarità, di irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni regolamentari, i modi di risarcimento dei danni e le relative garanzie;
 - e. gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe.
3. L'uso ed il godimento dei beni del patrimonio delle terre civiche sarà subordinata al pagamento di un corrispettivo come individuato al successivo Art 7 -

4. L'Amministrazione, se lo ritiene opportuno, potrà gestire, tutto o in parte, con un'Azienda speciale comunale o con un settore tecnico-amministrativo del Comune appositamente istituito, il patrimonio costituito dalle terre civiche comunali.

Art 3 - Individuazione degli usi civici

1. In base alla Determinazione n. 234/05 del 24/02/2005 della Direzione Generale, Servizio Affari Legali, Controllo Enti dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, tutte le terre civiche del comune di LOTZORAI furono dichiarate aperte agli usi civici da parte dei cittadini residenti nel comune di LOTZORAI; storicamente tali usi erano conformati allo sfruttamento dei terreni comunali a fini agrosilvopastorali.
2. Le terre civiche possono essere assegnate a destinazioni diverse da quelle agrosilvopastorali, qualora ciò sia funzionale agli interessi generali della comunità ed avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale conformemente alle previsioni del Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche (PVRTC).
3. Al presente regolamento dovranno adeguarsi tutti i concessionari e i cittadini titolari delle terre civiche.
4. In virtù di quanto sopra sono FORME TRADIZIONALI di uso civico:
 - a. il pascolo, inteso come possibilità di introdurre nelle terre civiche gli animali (erbivori e suini) che utilizzano direttamente le produzioni foraggere spontanee, purché ciò avvenga con carichi di bestiame compatibili sia con le potenzialità produttive dei terreni e dei soprassuoli sia con le esigenze di conservazione della risorsa ambientale, sempre nel rispetto delle leggi forestali e delle norme igienico sanitarie vigenti.
 - b. il ghiandatico, inteso come possibilità di raccogliere le ghiande cadute sul terreno, fermo l'assoluto divieto di percuotere i rami e le piante per provocarne la caduta.
 - c. il legnatico, inteso come possibilità di raccogliere e utilizzare la legna dei boschi comunali, sempre con modalità e limiti stabiliti dall'autorità forestale, per assicurare la conservazione della risorsa;
 - d. l'esercizio di coltivazioni agricole, di tipo erbaceo e di tipo arboreo, nel rispetto delle previsioni del Piano di Valorizzazione delle Terre Civiche.
 - e. Rientrano altresì fra le forme di uso civico tradizionale tutte le attività ausiliarie e complementari di tali usi, purché riconducibili alla figura dell'imprenditore agricolo ai sensi del vigente art. 2135 c.c.¹, così come ridefinito dall'art. 1 del D. L.vo 18 maggio 2001, n.228. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano fra tali attività: la coltivazione dei terreni, l'allevamento degli animali, compresa l'apicoltura, l'itticoltura, la selvicoltura, la coltivazione e raccolta delle erbe aromatiche e/o officinali, funghicoltura e tartuficoltura; le attività di trasformazione dei relativi prodotti; le attività connesse quali l'esercizio dell'agriturismo, le aziende agrifaunistico-venatorie, compreso l'allevamento e l'addestramento dei cani, le fattorie didattiche e, più in generale, le attività riconducibili alla multifunzionalità delle aziende agricole e forestali.

(1) Art. 2135 - Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

f. È ammessa la realizzazione delle infrastrutture e delle strutture necessarie per il migliore esercizio delle forme tradizionali di uso civico, quali ad esempio: viabilità, opere di approvvigionamento idrico ed energetico, in particolare da fonti rinnovabili, fabbricati e strutture per le attività agricole e l'allevamento del bestiame, per la silvicoltura, per la trasformazione dei relativi prodotti, purché ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, secondo i criteri previsti nel Piano di valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche, con le modalità e le procedure indicate nel seguito del presente regolamento, ed avendo cura di privilegiare il riuso, il recupero funzionale, l'adeguamento di strutture ed infrastrutture già esistenti.

5. Sono forme NON TRADIZIONALI di uso civico insediabili sulle terre civiche comunali:

a. Attività e servizi svolti da imprese nel settore turistico-ricreativo (ristorazione, ricezione, ospitalità) con particolare riguardo al turismo rurale, l'escursionismo in senso lato, tra cui quello naturalistico, ambientale, scientifico-culturale, etnografico, archeologico, speleologico, ecc.; attività sportive all'aria aperta, equitazione, avioturismo, trekking, cicloturismo, ecc..

b. Le attività di supporto e servizio alle attività turistico-ricreative: gestione di campi, piste, aree attrezzate per la sosta degli utenti e dei relativi mezzi; scuderie, bivacchi, ecc.; centri di informazione e biglietterie, ecc.; centri di educazione ambientale e attività didattiche, compresi eventuali locali ad uso foresteria; parchi avventura, ecc.

c. Il prelievo di ghiaia e pietre naturali, purché non configurabile come specifica attività di cava.

d. Lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile ed ecocompatibili.

e. L'esercizio delle forme NON TRADIZIONALI DI USO CIVICO è ammissibile con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo integrato del territorio, qualora si dimostri che sia conforme agli interessi generali della comunità di LOTZORAI e avvenga nel rispetto dei principi dell'uso sostenibile del territorio. Nel rispetto di tale finalità può rientrare tra le forme Non Tradizionali di Uso Civico ogni altro uso legato alle effettive necessità della collettività titolare-utente non classificabile fra quelli che precedono.

f. Anche per le forme NON TRADIZIONALI DI USO CIVICO è ammessa la realizzazione delle infrastrutture e delle strutture necessarie per un corretto esercizio delle stesse quali ad esempio: viabilità, opere di approvvigionamento idrico ed energetico, in particolare da fonti rinnovabili, fabbricati, strutture, ed impianti purché ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, secondo i criteri previsti nel Piano di valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche, con le modalità e le procedure previste nel seguito del presente regolamento, ed avendo cura di privilegiare il riuso, il recupero funzionale, l'adeguamento di strutture ed infrastrutture già esistenti.

6. L'enumerazione degli usi civici sopra riportata ha natura dimostrativa e non tassativa. Pertanto tali usi potranno essere adeguati in funzione delle mutate esigenze di vita legate alle diverse e nuove condizioni socio-economiche e ambientali, antropologiche e culturali, scientifiche e tecnologiche, che caratterizzano l'evoluzione della comunità titolare del diritto di uso civico.

Art 4 - Titolarità degli usi civici

1. Gli usi civici appartengono ai cittadini residenti a LOTZORAI; a tal fine è considerato cittadino residente colui che ha la residenza fissa e domicilio fiscale nel Comune di LOTZORAI da almeno un anno.

2. La perdita della residenza comporta la decadenza della titolarità del diritto di uso civico.

Art 5 - Requisiti soggettivi e generali per la concessione delle terre civiche

1. Al godimento dei diritti di uso civico saranno ammessi tutti cittadini di LOTZORAI in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento, entro i limiti consentiti dalla natura del diritto medesimo.

2. I terreni possono essere concessi a società, associazioni, cooperative, enti pubblici e persone fisiche che ne facciano richiesta, in conformità alle destinazioni d'uso previste dal Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche, mediante il ricorso ai pertinenti atti di disposizione previsti dagli artt. 15-16-17-18 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12 e s.m.i.: mutamento di destinazione, sospensione degli usi civici concessione di riserva di esercizio.
3. Affinché i terreni gravati da uso civico possano essere oggetto di concessione in favore di privati, è necessario che:
 - a. il richiedente sia cittadino di LOTZORAI;
 - b. la condizione speciale dei luoghi lo permetta;
 - c. si tratti di attività consone allo sviluppo economico e sociale della comunità di LOTZORAI;
 - d. venga rispettata la destinazione d'uso prevista dal Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche (PVRTC) e dal Piano Urbanistico Comunale (PUC);
 - e. l'uso non sia gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo che non dovrà, in alcun caso, essere inferiore al carico sostenuto dal Comune per imposte, sovrime, spese di custodia e di manutenzione e gestione dei beni ad uso civico;
 - f. il richiedente abbia la titolarità del diritto a norma del precedente Art 4 - ed abbia conseguito la maggiore età. Nel caso di concessioni per usi professionali il richiedente non deve avere superato l'età pensionabile e percepire pensioni.
 - g. il richiedente non risulti moroso rispetto al pagamento di qualsiasi tassa, imposta, canone o contratto dovuta per legge al Comune.
4. Non possono essere oggetto di concessione strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.
5. È fatto assoluto divieto la chiusura degli accessi alle acque pubbliche se non espressamente previsto da ordinanze sindacali o altre normative sovraordinate per emergenze e casi particolari.
6. Le acque pubbliche ad uso comunitario sono tutte quelle che fanno parte del patrimonio destinate a scopi agricoli, industriali o altro e che si trovano nei terreni comunali senza che facciano parte dell'acquedotto comunale.
7. L'uso delle acque pubbliche dovrà sempre avvenire secondo le prescrizioni contenute nelle norme sovraordinate.

Art 6 - Criteri e procedure per la concessione

1. In caso di presenza di più richieste a parità di condizioni saranno preferiti i richiedenti che offrono una maggiore garanzia occupazionale e una migliore valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza ai soggetti con maggior carico familiare; in caso di ulteriore parità si darà la preferenza alla domanda presentata per prima come risulta dalla data di acquisizione al protocollo.
2. Non si procederà a concessione o rinnovo di concessioni già rilasciate nel caso venga accertata:
 - a. l'occupazione e/o recinzione abusiva di terreni soggetti a uso civico;
 - b. la presenza di manufatti non consoni al decoro ambientale dei luoghi.
3. Nell'esame delle richieste di concessione si dovrà verificare che siano sempre garantite:
 - a. la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
 - b. gli interessi della collettività;
 - c. la salvaguardia contro l'eccessivo frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.
4. Le concessioni saranno integrate da apposito contratto da stipularsi, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di esecutività della delibera di concessione adottata dal Consiglio Comunale o, qualora

necessaria, dall'ottenimento dell'autorizzazione della Regione Sardegna. In ogni caso lo schema di contratto deve essere allegato alla delibera di Consiglio, pena la nullità della stessa.

5. Nel contratto dovranno essere fissati i termini di tempo entro i quali dovranno essere realizzati gli interventi previsti nella proposta progettuale allegata alla richiesta la concessione, pena la decadenza della concessione stessa. Tali termini saranno proporzionati al fabbisogno di risorse umane ed economiche necessarie per la realizzazione degli interventi ma non potranno superare comunque i 3 (tre) anni.
6. Il Comune conserva sempre la facoltà di occupare le superfici già concesse, per la costruzione di opere pubbliche o d'interesse pubblico, senza che dai concessionari possano essere sollevate eccezioni di sorta, salvo il giusto ristoro di eventuali canoni pagati in anticipo.
7. I concessionari si obbligano altresì a seguire le eventuali indicazioni impartite dal Comune sui modi e sulle tecniche da seguire per sistemazione dei terreni nonché sugli indirizzi produttivi, col fine di pervenire al miglioramento della produttività delle terre civiche nell'ottica di uno sviluppo duraturo e sostenibile del territorio, nel rispetto dell'ambiente.

Art 7 - Corrispettivo per la concessione

1. L'uso ed il godimento dei beni del patrimonio delle terre civiche sarà subordinata al pagamento di un corrispettivo commisurato agli oneri che il comune deve sostenere per: eventuali imposte e sovrimposte; amministrazione, manutenzione, custodia, vigilanza dei beni; erogazione dei servizi indispensabili per la loro fruizione e valorizzazione; attività di conservazione e recupero dei caratteri specifici degli usi civici.
2. La Giunta Municipale, in esecuzione delle linee d'indirizzo stabilite dal Consiglio Comunale, con specifico atto deliberativo da assumere prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, dovrà fissare le tariffe in base alle quali dovranno essere pagati i corrispettivi per l'uso delle terre civiche comunali. Tali tariffe dovranno essere riferite all'anno solare o frazioni ed espresse in termini unitari: a capo per il bestiame, ad ettaro per le colture, a unità di volume per le cave e le acque; a mq di superficie concessa per i fabbricati e le strutture; a mq di superficie, a % dei ricavi, oppure a corpo per gli USI NON Tradizionali.
3. Le tariffe dovranno essere strutturate in modo da tenere conto: delle qualità intrinseche dei terreni; della forma d'uso (coltivazioni erbacee /arboree, specie animali allevate, usi non tradizionali); della natura del prodotto che si intende prelevare; delle prospettive economiche dell'attività che si intende insediare; del grado di infrastrutturazione dell'area concessa (presenza o meno di adeguata viabilità di servizio, distanza dalle principali vie di comunicazione, disponibilità d'acqua per fini irrigui e/o potabili, presenza di fonti energetiche).
4. In assenza di tale deliberazione continueranno ad applicarsi le tariffe dell'anno precedente aggiornate in misura pari al 75 % della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat. Le tariffe dovranno comunque essere aggiornate almeno ogni triennio.
5. Nel caso di attività che potrebbero comportare rischi di danni ambientale irreversibili, il rilascio della concessione dovrà essere subordinato alla stipula di un'apposita polizza fideiussoria a favore del comune commisurata all'ammontare stimato degli oneri da sostenere per gli eventuali interventi di ripristino ambientale.
6. I corrispettivi per il godimento delle terre civiche comunali saranno riscossi mediante la formazione di ruoli o di liste di carico ex R.D. 639/1910 nelle quali saranno compresi tutti coloro che usufruiscono di tali diritti. Gli stessi ruoli saranno dati in carico al Tesoriere per la riscossione entro l'anno agrario in coincidenza con le rate delle imposte comunali. Si applicano le norme del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. __ del __/__/__.

7. Le liste di carico e i ruoli non sono soggetti a visto d'esecutorietà e l'aggio, quando previsto, sarà a carico dei concessionari.

Art 8 - Individuazione delle categorie tariffarie e classificazione dei terreni

1. Le tariffe dovranno essere articolate almeno secondo le seguenti macrocategorie, opportunamente ripartite in classi secondo le indicazioni provenienti dagli studi del PVRTC e del PUC.

A) Concessione di Terreni

a) Concessioni annuali:

- (I) Pascolo
- (II) Seminerio

b) Concessioni poliennali

- (I) Per colture erbacee/arbustive: (max cinque anni)
- (II) Per colture arboree: (> di cinque anni)

c) Per usi non tradizionali

B) Concessioni di strutture e fabbricati

- a) Per usi tradizionali
- b) Per usi non tradizionali

C) Concessioni per il prelievo di prodotti

- a) Legnatico
- b) Ghiandatico
- c) Altri prodotti spontanei /del bosco
- d) Ghiaia e pietre
- e) esercizio di apicoltura nomade
- f) uso delle acque pubbliche

2. In linea generale per la determinazione del corrispettivo di concessione si farà riferimento alle categorie d'uso del suolo e della capacità d'uso del suolo individuate dal Piano di Valorizzazione e/o dal PUC. Qualora la richiesta preveda modifiche nell'assetto fondiario e colturale, una volta accertata la compatibilità con le previsioni del PVR e del PUC; il corrispettivo sarà determinato come sopra sino all'entrata a regime degli investimenti; successivamente dovrà essere commisurato alle nuove qualità di coltura.

3. Sino all'approvazione del Piano di Valorizzazione le tariffe di concessione dovranno essere differenziate secondo la seguente classificazione:

- a. Terreni di prima categoria: terreni irrigabili ed utilizzabili per colture arboree ed erbacee in rotazione;
- b. Terreni di seconda categoria: terreni seminativi asciutti; pascoli e prati pascoli su pendenze inferiori al 25%;
- c. Terreni di terza categoria – terreni a pascolo e prati pascoli su pendenze superiori al 25%
- d. Terreni di quarta categoria – pascoli magri, più o meno cespugliati; terreni coperti da macchia mediterranea poco evoluta, utilizzabili come pascolo secondo le norme forestali vigenti;
- e. Terreni di quinta categoria: terreni boscati, ovvero occupati da formazioni a macchia mediterranea evoluta, formazioni a ceduo o ad alto fusto.

Art 9 - Gestione delle risorse ed impegni di spesa

1. Le entrate derivanti dall'esazione dei diritti per il godimento del patrimonio delle terre civiche comunale possono essere utilizzate esclusivamente per:

- a. Conservazione e miglioramento del medesimo patrimonio e dell'ambiente, anche mediante realizzazione di nuove opere permanenti, di strutture e infrastrutture atte a valorizzarlo, nonché per la realizzazione di opere permanenti di interesse generale della popolazione;
 - b. Sostegno dell'associazionismo locale che coinvolga il comune per iniziative di carattere sociale degli aventi diritto di uso civico;
 - c. Sostegno delle iniziative riguardanti la promozione delle tradizioni locali inerenti l'ambito agro-silvo-pastorale e le attività economiche con esso integrate.
2. Il consiglio comunale nella seduta di approvazione del bilancio di previsione approva il conto economico previsionale della gestione dei beni d'uso civico con previsioni di pareggio fra le entrate e le uscite. Nell'atto di approvazione del conto consuntivo su relazione del revisore, il Consiglio Comunale approva il conto economico della gestione dei beni di uso civico. Qualora il conto consuntivo non chiuda in pareggio il C.C. adotterà i provvedimenti per risanare la gestione dei beni di uso civico.
3. I capitali costituiti dalle indennità derivanti dall'ablazione dell'uso civico, al fine di compensare il mancato esercizio del diritto d'uso civico sui beni interessati, verranno destinati alla realizzazione di opere permanenti di interesse generale della collettività di LOTZORAI.

Art 10 - Durata e rinnovo concessione

1. Per i terreni soggetti ad uso civico del comune di Lotzorai la durata massima delle concessioni è di norma stabilita in 15 (quindici) anni. Tale limite potrà essere aumentato sino al massimo di anni 20 (venti) nel caso la concessione riguardi attività e/o iniziative che comportino significative ricadute economiche e sociali per la comunità locale, quali, ad esempio, quelle che garantiscano elevati livelli occupazionali (occupazione di almeno 10 unità lavorative a regime), oppure quelle caratterizzate da investimenti iniziali molto onerosi (maggiore di 500,00 mila Euro) e da periodi di tempo molto lunghi per l'ammortamento degli stessi (> di 25-30 anni). La sussistenza delle circostanze speciali che giustificano una maggiore durata della concessione rispetto alla norma dovranno essere adeguatamente documentate con apposita relazione tecnica e socio-economica.
2. Sono fatte salve le durate inferiori stabilite dalle leggi vigenti, nonché quelle stabilite nel presente regolamento dall'art. Art 17 - (autorizzazioni al pascolo) e dall'art. Art 28 - (concessioni per l'autoconsumo). Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria.
3. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali qualora intenda modificare l'ordinamento colturale produttivo dei fondi concessi.

Art 11 - Risoluzione anticipata della concessione

1. Nel caso di una qualsiasi inadempienza o inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n.12/1994 e s.m.i., il Responsabile dell'Ufficio/Servizio preposto, può revocare la concessione; in particolare:
 - a. per mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
 - b. per mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro i termini fissati nel contratto e/o nel provvedimento di concessione;
 - c. per subconcessione, anche parziale;
 - d. per mancata utilizzazione dei terreni senza giustificato motivo e la messa a riposo degli stessi al fine di usufruirne dei contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi Istituzione, senza il preventivo assenso del comune.
 - e. nel caso di abusi e danneggiamenti al patrimonio collettivo (prelievo abusivo di legname, inerti, pietrame, acqua, beni archeologici);
 - f. nel caso di realizzazione di qualsiasi opera priva di autorizzazione Comunale;

- g. nel caso non venga rispettata la destinazione per la quale è stata autorizzata la concessione.
2. In caso della cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere e le migliorie apportate, senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante; i beni saranno riacquisiti al patrimonio delle terre civiche e torneranno al relativo regime giuridico.
 3. Rimane facoltà dell'Amministrazione comunale, in base ad un'autonoma valutazione dello stato dei luoghi interessati, decidere se acquisire le infrastrutture esistenti al patrimonio civico o esigere il ripristino dello stato originario dei terreni.

Art 12 - Competenze del concessionario

1. I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto e/o relazione allegata all'istanza e/o al contratto e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione, a pena di decadenza, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.
2. Ove è possibile i fondi concessi dovranno essere opportunamente puliti dalle sterpaglie per evitare il propagarsi degli incendi, nonché alberati lungo tutto il perimetro se ciò non contrasta con l'ordinamento culturale previsto in progetto.
3. Il dirigente del servizio preposto nel rilasciare le concessioni avrà cura di evitare consistenti accorpamenti di terreno recintato, verificando che sia lasciata una fascia di terreno libero che possa adeguatamente garantire il libero transito e la difesa dagli incendi; la larghezza di tale fascia sarà determinata secondo le norme regionali in materia di lotta agli incendi.
4. Non potranno essere mai recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura d'interesse pubblico.

Art 13 - Trattamento alberi d'alto fusto

1. Le piante di alto fusto esistenti nel fondo classificato come pascolo o seminativo arborato non potranno essere abbattute senza previa formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente e nulla osta dell'autorità forestale. La legna di risulta dal taglio nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane bene di uso civico. Il concessionario dovrà conferire la legna nel luogo indicato dall'Ufficio comunale preposto.

Art 14 - Segnalazioni a carico del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici e a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione sino ad avvenuto accertamento da parte delle Autorità competenti.

TITOLO II - CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI FORME TRADIZIONALI D'USO CIVICO

Art 15 - Le forme tradizionali di uso civico

1. Le principali forme di utilizzazione tradizionale di uso civico disciplinate dal presente regolamento sono:
- Il pascolo e l'allevamento zootecnico di tipo estensivo;
 - la coltura agraria con coltivazioni di tipo erbaceo (seminativi annuali, o poliennali a ciclo breve) connessa o meno con l'allevamento zootecnico o di tipo arboreo (poliennali a ciclo lungo);
 - legnatico (uso della legna dei terreni comunali).

Art 16 - Concessioni per l'utilizzo dei pascoli comunali

- Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente regolamento e secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla L.R. 14.03.1994 n.12 e s.m.i.
- Il cittadino che intende esercitare il pascolamento dei propri capi di bestiame nei terreni disciplinati dall'uso civico deve presentare domanda di autorizzazione tra il 1 gennaio ed il 28 Febbraio di ogni anno, comunque almeno 30 giorni prima della data di introduzione del bestiame o della scadenza della precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare e comprovata urgenza.
- La richiesta di concessione dei pascoli comunali dovrà contenere i seguenti dati minimi:
 - dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA, eventuale iscrizione alla CCIAA del richiedente;
 - codice ASL e ubicazione dell'azienda;
 - indicazione dettagliata della località e degli estremi catastali dei terreni dove si intende effettuare il pascolamento, la superficie totale richiesta espressa in ettari;
 - specie di bestiame da immettere al pascolo e il numero dei capi grandi e piccoli, compresa copia del registro di stalla aggiornato, vidimato dal servizio veterinario;
 - nulla osta Veterinario ASL nel quale si attesta la regolarità sanitaria dei capi di bestiame dell'azienda.
 - Copia della ricevuta di pagamento del corrispettivo annuale.
- Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate entro il 31 marzo di ogni anno.
- Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente, nel pagamento del corrispettivo dovuto sarà ammesso all'introduzione del bestiame solo dopo aver sanato la morosità.
- La quantità di bestiame ammessa al pascolo sarà determinata in conformità alle indicazioni del Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche, quindi in funzione del carico sostenibile dal suolo, oppure definita da regolamenti comunitari e/o da altri atti di pianificazione vigenti. In assenza di indicazioni specifiche il carico massimo ammesso nelle zone pascolabili non può superare 1 UBA (Unità Bovino Adulto) per ogni ettaro di superficie aperta al pascolo; la seguente tabella indica il rapporto di conversione per le altre specie/categorie animali:

Specie animale	Unità di misura	Categoria animale	Coefficiente UBA
Bovini	1 capo	Capi Adulti > 2 anni	1.00
Bovini	1 capo	Capi Giovani da 6 mesi a 2 anni	0.60
Equini	1 capo	Capi Adulti > 1 anno	1.00
Equini	1 capo	Capi Giovani da 3 mesi a 1 anno	0.60
Equini	1 capo	Asini e muli > 3 mesi	0.60
Suini	1 capo	Scrofe, Verri, Cinghiali; Età < 6 mesi e peso > 25 Kg	0.10
Suini	1 capo	Scrofe, Verri, Cinghiali; Età > 6 mesi	0.20
Ovini	1 capo	Arieti, Becchi, Pecore, Capre; Età > 6 mesi	0.20
Api	1 arnia	Arnie-Alveari	0.10

7. Per eventuali altre categorie animali si dovrà valutare caso per caso, tenendo conto delle esigenze nutritive degli animali da introdurre sui terreni comunali e della produttività di questi; in prima approssimazione si può far riferimento al rapporto tra RLS della specie/categoria da introdurre e RLS degli ovini/caprini come indicati nelle tabelle più aggiornate rilasciate dall'assessorato regionale all'agricoltura.

8. Sarà cura del servizio responsabile dell'uso civico, per il tramite dell'ufficio tecnico comunale predisporre e tenere aggiornata una mappa su base catastale delle concessioni rilasciate per uso pascolo.

Art 17 - Durata della concessione per uso pascolo

1. Le concessioni per uso pascolo hanno durata annuale.

Art 18 - Disciplina del pascolo e sanzioni

1. Le eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo, per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per prevenire fattori di diffusione di malattie, saranno stabilite dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione degli usi civici.

2. Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno immediatamente portati a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'Albo del Comune per 15 gg. consecutivi.

3. È vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza l'autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall' Art 46 - del presente regolamento.

Art 19 - Pascolo di bestiame non identificato

1. Quando non fosse possibile identificare il proprietario del bestiame presente sui pascolo comunali, il bestiame stesso sarà sequestrato e qualora il proprietario non si presenti per il suo ritiro verrà venduto ad asta pubblica ad unico incanto con l'osservanza delle disposizioni del codice civile per le cose smarrite.

Art 20 - Concessioni di terreni per scopi agricoli/zootecnici

1. I terreni suscettibili di coltivazioni agricole sono individuati puntualmente nel Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche.

2. Chiunque intenda chiedere in concessione terreni comunali per l'impianto di colture agrarie e/o di allevamento dovrà inoltrare istanza al comune almeno 90 gg prima dell'inizio dei lavori.

3. La domanda, oltre le generalità complete del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA, eventuale iscrizione alla CCIAA) dovrà essere corredata da un Piano aziendale esecutivo che illustri e dimostri la validità e la sostenibilità ambientale dell'iniziativa.

4. Il piano aziendale dovrà essere costituito almeno dai seguenti elaborati:

- a. Cartografia d'inquadramento territoriale e catastale dell'iniziativa corredata dall'esatta indicazione dell'area interessata sulle mappe catastali e corografiche, nonché su idoneo stralcio del Piano di Valorizzazione dei Terreni ad Uso Civico, se in vigore, e della Carta della Zonizzazione del territorio extraurbano del PUC vigente, in scala non inferiore a 1:10.000 (> di 1:4.000 per le mappe catastali);
- b. Relazione tecnico-economica, che illustri adeguatamente l'iniziativa e dimostri la compatibilità dell'intervento proposto con il contesto territoriale interessato, sia sotto l'aspetto pedo-agronomico sia sotto l'aspetto ambientale. Tale relazione dovrà altresì dimostrare la validità e sostenibilità dell'iniziativa dal punto di vista economico, e la connessione funzionale delle eventuali strutture ed impianti da realizzare con l'ordinamento aziendale prospettato;
- c. Disegni esecutivi degli interventi in scala adeguata;

- d. Cronoprogramma di massima dei lavori.
- e. È fatta salva per gli uffici comunali la facoltà di chiedere integrazioni e maggiori dettagli qualora la specificità dei luoghi o dell'iniziativa lo richieda.

Art 21 - Requisiti soggettivi dei concessionari di terreni per scopi agricoli/zootecnici

1. Possono richiedere la concessione di terreni per scopi agricoli/zootecnici i cittadini che svolgono attività di impresa agricola, in forma individuale o associata ai sensi delle norme vigenti.
2. A tal fine alla richiesta di concessione dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante lo status giuridico di impresa agricola (Partita IVA, eventuale iscrizione alla CCIAA, Iscrizione INPS, attestazione IAP, Statuto della società da cui si evinca l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ecc.).
3. La cessazione dell'attività agricola da parte del concessionario comporta la risoluzione del contratto a decorrere dalla conclusione dell'esercizio finanziario in corso.
4. In caso di trasferimento di azienda in ambito familiare, il contratto di concessione potrà essere volturato a nome del subentrante nella conduzione dell'azienda, il quale dovrà possedere i requisiti soggettivi di cui ai precedenti commi, ma non dovrà essere titolare di altre concessioni per scopi agricoli/zootecnici.
5. Nel caso che il subentrante rivesta la qualifica di giovane imprenditore agricolo, come definita per l'accesso ai benefici finanziari regionali e comunitari vigenti al momento del trasferimento, la durata della concessione sarà automaticamente prorogata per il periodo massimo concedibile ai sensi del successivo Art 23 - . Negli altri casi la scadenza rimarrà quella del contratto originario.
6. Oltre ai casi di subentro in ambito familiare come sopra disciplinati, non son ammessi altri trasferimenti di concessione. Pertanto i terreni che rimarranno liberi per scadenza del contratto o per cessazione attività potranno essere nuovamente concessi con le modalità previste per le concessioni originarie.

Art 22 - Estensione delle superfici concedibili per scopi agricoli/zootecnici

7. L'estensione massima delle superfici concedibili per scopi agricoli e o zootecnici come sopra definite è di 3,5 ha qualora il Piano Aziendale di cui all'art. Art 20 - dimostri la fattibilità tecnica, la convenienza e le ricadute socio-economiche dell'investimento, sia in termini di redditività e livelli occupativi, sia in termini di integrazione con altre attività, ecc. In caso di società agricole la superficie massima concedibile potrà essere incrementata fino ad un massimo di 2,0 ettari per ogni unità lavorativa oltre la prima. Per il calcolo delle unità lavorative si utilizzeranno i metodi previsti per l'accesso ai benefici economici concedibili dalla regione sarda agli imprenditori agricoli.
8. Il limite massimo di cui sopra potrà essere incrementato o ridotto qualora si accerti che la disponibilità di terreni concedibili per colture ecceda

Art 23 - Durata della concessione di terreni per scopi agricoli/zootecnici

1. La durata massima delle concessioni per usi agricoli e/o zootecnici è di 15 (quindici) anni, salvo maggiori durate ammissibili secondo le prescrizioni del 1° comma dell'Art 10 - del presente regolamento. È esclusa la rinnovazione tacita, per cui l'eventuale rinnovo dovrà avvenire con le stesse modalità previste per la concessioni originarie, con preferenza per i soggetti già insediati in caso di istanze concorrenti a parità di condizioni, salvo esistenza di motivi ostativi a carico degli originari concessionari.

Art 24 - Obblighi e divieti nelle aree concesse per scopi agricoli/zootecnici

2. È fatto divieto ai concessionari:
 - a. di cessione del lotto a terzi;
 - b. di recinzione tra fondo e fondo senza la preventiva autorizzazione comunale;
 - c. di ingombrare con detriti e pietrame i canali di scolo delle acque;

- d. di tagliare piante nobili e monumentali storiche eventualmente presenti;
 - e. di manomettere le strutture agro-pastorali di valore storico-identitario eventualmente presenti (terrazzamenti, carrarecce, "barraccus", "cortes", ecc.);
 - f. di frazionare il fondo concesso.
3. È fatto obbligo agli assegnatari:
- a. di provvedere alla manutenzione dei canali di scolo delle acque;
 - b. di rispettare gli indirizzi produttivi e colturali e le colture dichiarate all'atto della richiesta;
 - c. di farsi carico e di garantire la sistemazione dei terreni per un miglioramento della produttività;
 - d. di mantenere il fondo in condizioni agronomiche tali da prevenire lo sviluppo di incendi, in conformità alle norme regionali e locali vigenti in materia.

Art 25 - Revoca concessione

1. La concessione è soggetta a revoca qualora sopravvengano comprovati motivi di pubblico interesse. La revoca è disposta a decorrere dall'inizio dell'annata agraria successiva a quella in cui viene dichiarata l'insorgenza dei motivi ostativi alla prosecuzione del contratto, fatti salvi i casi d'improrogabilità per necessità ed urgenza.

Art 26 - Rispetto di altri vincoli

- 1. Nella coltivazione delle terre civiche dovranno sempre osservarsi le disposizioni sul vincolo forestale o idrogeologico.
- 2. Nei terreni rimboschiti a fini di ripristino ambientale sono vietate le coltivazioni agrarie ed il pascolo.

Art 27 - Concessioni per attività ausiliarie e/o complementari a quelle agro/zootecniche

1. In conformità alle indicazioni di cui Art 3 - rientrano fra le attività ausiliarie e complementari delle forme tradizionali di uso civico le seguenti:
- a. La trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, compresa la realizzazione e la gestione delle strutture per l'esercizio delle stesse (minicaseifici, salumifici, centri legna ecc.);
 - b. Le attività complementari e ausiliarie all'allevamento e alla coltivazione dei fondi, comprese le forme di valorizzazione alternativa dell'azienda come la fattoria didattica e simili;
 - c. altre attività economiche inerenti allo sfruttamento di utilità ritraibili direttamente dal territorio civico quali, a titolo esemplificativo:
 - i. apicoltura;
 - ii. coltivazione e raccolta erbe aromatiche e officinali;
 - iii. produzione di funghi, tartufi, ecc.;
2. Per l'esercizio delle attività agro-zootecniche e/o di quelle ausiliarie e complementari di cui al comma precedente, svolte con carattere di impresa, è consentita:
- a. la concessione di un'area da attrezzare come centro aziendale, con possibilità di essere recintata mediante strutture amovibili, come paletti e rete metallica, di estensione congrua alla dimensione aziendale, tecnicamente giustificata da una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato. La superficie recintata non potrà essere comunque superiore ai 3,5 ettari;
 - b. la realizzazione di una piccola casa appoggio, magazzino, strutture ausiliarie, aventi dimensioni congrue ad accogliere l'attività prevista, con dimensioni massime stabilite dalle previsioni dello strumento urbanistico.
 - c. la realizzazione di locali per il ricovero del bestiame di dimensione adeguata al numero di capi, preferibilmente in struttura amovibile;
 - d. la realizzazione di un locale per la trasformazione dei prodotti di dimensione adeguata alla quantità di prodotto da trasformare e alla dimensione aziendale.

- e. Nella realizzazione delle suddette strutture si dovrà privilegiare il recupero funzionale di manufatti preesistenti, il ricorso a tecniche e materiali che riproducono le tipologie architettoniche tradizionali, l'uso di materiali ecocompatibili, il rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria, quelle sul benessere degli animali, quelle in materia di tutela ambientale e salvaguardia dall'inquinamento.
3. Il titolare dell'impresa interessata dovrà presentare apposita istanza al Comune analogamente a quanto stabilito all'Art 20 - .
- a. Se la richiesta è ammissibile ai sensi del presente regolamento e del Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche, il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione degli Usi Civici, delibera per la Concessione e attiva la procedura per la sospensione dell'uso civico.
- b. Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il richiedente deve presentare tutti gli elaborati tecnico-amministrativi e progettuali (relazione tecnico-economica e produttiva di massima, planimetria e dati catastali, **schema di frazionamento comprendente le coordinate dei vertici nel caso che sia interessata solo una parte della particella catastale**, studio di fattibilità sulla base delle previsioni del Piano di Valorizzazione, dello Strumento Urbanistico generale, del regime vincolistico dell'area e di altre norme, piani e programmi di settore), a firma di tecnico abilitato, necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni di legge all'esecuzione delle eventuali opere e all'esercizio dell'attività richiesta.
4. All'atto della stipula del contratto, oltre alle autorizzazioni di legge per l'esecuzione delle opere e l'esercizio dell'attività, ad ulteriore garanzia degli impegni assunti il concessionario dovrà produrre obbligatoriamente una polizza fideiussoria in cui il soggetto garantito è il Comune di LOTZORAI, con validità per tutta la durata del contratto, e un piano economico finanziario di ammortamento dell'investimento in modo tale che la durata e l'importo dell'investimento garantisca che nessuna spesa dovrà ricadere nelle casse comunali.
5. Qualora il concessionario non svolga l'attività per almeno due anni consecutivi o vengano comunque a mancare i requisiti previsti dal presente regolamento, la concessione è revocata. La revoca determina l'acquisizione al patrimonio civico delle infrastrutture eventualmente esistenti.
6. Le aree concesse per le suddette finalità non sono cedibili a terzi.
7. Le tariffe per la concessione di terreni di cui al presente articolo saranno determinate analogamente a quanto stabilito all' Art 8 - .
8. La concessione avrà durata di anni di anni 15 (quindici)), salvo maggiori durate ammissibili secondo le prescrizioni del 1° comma dell'Art 10 - del presente regolamento; potrà essere rinnovata su istanza del concessionario, ma è esclusa la rinnovazione tacita.
9. Alla scadenza della concessione il concessionario dovrà rendere i terreni in ordine e liberi da elementi estranei. Tutte le strutture e i beni presenti alla scadenza della concessione saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio civico. Qualora si renda necessario il ripristino dello stato originario dei luoghi questo avverrà a cura e spese del concessionario, o a suo carico. È facoltà del concessionario rimuovere a sue spese i beni mobili e le strutture amovibili di sua proprietà entro la data di scadenza della concessione; in caso contrario esse potranno essere acquisite al patrimonio civico o rimosse dal comune con oneri a carico del concessionario cessante.

Art 28 - Concessioni per attività agricole e/o zootecniche finalizzate all'autoconsumo familiare

1. I cittadini possono fare richiesta per la concessione di piccole aree in cui poter esercitare attività agricole e/o zootecniche finalizzate esclusivamente all'autoconsumo familiare, a condizione che nel Piano di Valorizzazione siano individuate aree idonee per tale scopo. Tali aree, oltre ad essere caratterizzate da classi di capacità d'uso dei suoli idonee per l'uso agricolo e/o zootecnico, dovranno essere già caratterizzate da elevata frammentazione fondiaria e vicinanza al centro abitato.

2. Per poter avere diritto alla concessione di terreni per l'esercizio di attività agricole e/o zootecniche finalizzate esclusivamente all'autoconsumo familiare i richiedenti dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti soggettivi specifici;
 - a. Non svolgere attività di impresa agricola e/o zootecnica;
 - b. Non avere in concessione altre terre ad uso civico e/o non possedere terre private sulle quali sia possibile l'esercizio di attività agricole e/o zootecniche.
3. La durata massima delle concessioni di terre civiche per attività agricole/zootecniche finalizzate all'autoconsumo è di 9 (nove) anni, rinnovabile alla scadenza su richiesta dell'interessato. È escluso il rinnovo tacito.
4. La richiesta per la concessione di terre civiche da utilizzare per attività agricole/zootecniche finalizzate all'autoconsumo dovrà essere presentata nel periodo fra il 1 ed il 31 gennaio di ciascun anno; essa dovrà contenere le generalità complete del richiedente, l'indicazione dell'attività che si intende svolgere, nonché la preferenza sull'ubicazione dell'area individuata.
5. Rimane facoltà dell'amministrazione proporre ai richiedenti la concessione di un'area ubicata in posizione diversa rispetto a quella richiesta, qualora ciò soddisfi meglio esigenze di economia gestionale ed amministrativa, nonché una migliore utilizzazione agronomica delle stesse aree.
6. A ciascun richiedente potrà essere assegnata un'area avente una superficie massima di mq. 2000 (duemila) e potrà essere rilasciata una sola concessione per nucleo familiare.
7. Per l'allevamento di animali finalizzato all'autoconsumo familiare su terre civiche concesse in base alle precedenti norme, potranno essere realizzate solamente strutture amovibili, sempreché ciò sia consentito dalle norme urbanistiche vigenti.
8. Il concessionario ha l'obbligo di coltivare e/o utilizzare il lotto assegnato per tutta la durata della concessione.
9. A richiesta degli interessati la concessione potrà essere trasferita in ambito familiare, purché sia sempre assicurato il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per il rilascio della concessione originaria in capo al nuovo concessionario. Il trasferimento non dà diritto alla proroga della scadenza della concessione.
10. L'amministrazione procederà alla revoca della concessione qualora vengano meno le condizioni per il rilascio della medesima, o anche quando il terreno rimanga incolto o inutilizzato per un periodo superiore ad anni uno, salvo cause di forza maggiore.
11. L'amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblica utilità senza l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo.
12. Il Responsabile dell'ufficio preposto agli Usi Civici provvederà all'esame delle domande ed al rilascio delle concessioni con apposito atto dirigenziale, entro il 28 febbraio di ogni anno, o entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo del comune, qualora sussistano validi motivi per accoglierla fuori termine.
13. I corrispettivi per le concessioni finalizzate all'autoconsumo saranno determinati in base a specifiche tariffe stabilite dalla Giunta Municipale con le stesse procedure e criteri di cui agli Art 7 - Art 8 -
14. Una parte delle aree che nel Piano di Valorizzazione saranno indicate come idonee all'esercizio di attività agro/zootecniche finalizzate all'autoconsumo familiare, potrà essere destinata anche ad iniziative di agricoltura sociale e/o didattica. A tal fine potrà essere concessa in uso a Enti scolastici, associazioni o enti no-profit, cooperative sociali, secondo procedure e criteri definiti dal Consiglio Comunale con apposito regolamento.

Art 29 - Regolarizzazione di precedenti concessioni

1. Il Comune entro un anno dall'approvazione del presente regolamento provvederà alla formazione di un elenco dei terreni comunali già occupati, con l'indicazione: del luogo, degli estremi catastali e

dell'estensione di terreno occupata, delle precise generalità dei soggetti occupanti, degli estremi dell'eventuale atto amministrativo che ha permesso l'occupazione, dell'eventuale presenza di strutture e/o di colture in atto.

2. Nel caso che l'occupazione discenda da atti amministrativi assunti legittimamente sino alla pubblicazione della determina di accertamento degli usi civici nel comune di Lotzorai, i terreni potranno essere riconcessi agli attuali occupanti nei modi previsti dal presente regolamento, purché se ne faccia regolare richiesta entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale dell'elenco di cui al comma precedente. In ogni caso tutte le strutture eventualmente realizzate sui lotti comunali si intendono acquisite di fatto al patrimonio delle terre civiche comunali, senza che agli attuali occupanti possa essere riconosciuto alcun indennizzo, né la costituzione di alcun diritto reale, salvo la possibilità di utilizzarli nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento.
3. Il decesso del concessionario originario comporta la decadenza della concessione; è riconosciuto il diritto di prelazione ai soggetti legati da un rapporto di parentela con l'originario concessionario fino al 3° (terzo) grado. Tale diritto dovrà essere esercitato formalmente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza dell'originaria concessione da parte del Comune.
4. Scaduti i termini per la presentazione delle istanze di cui al comma precedente, il Comune provvederà entro trenta giorni ad aggiornare l'elenco di cui al primo comma. Sia i lotti di terreno per i quali non sussistano le condizioni per poter essere riassegnati agli attuali occupanti, sia quelli posseduti senza alcun titolo valido, rientreranno nella piena disponibilità del comune, quale soggetto esponenziale dei diritti collettivi di uso civico, che li potrà concedere anche a soggetti diversi dagli attuali occupanti, purché facciano regolare richiesta nei modi e nei tempi stabiliti dal presente regolamento.
5. Il comune potrà altresì assegnare i terreni ha la facoltà di riprendere i lotti non coltivati dai concessionari nel termine di due anni dalla stipulazione del contratto o qualora i lotti rimangano incolti per due anni consecutivi, e di concedere gli stessi ad altri richiedenti.
6. Il Comune ha la facoltà di riassegnare ad altri soggetti i lotti che non siano stati utilizzati valorizzando adeguatamente le potenzialità produttive del terreno, o in conformità alle previsioni del Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche.
7. I terreni concessi in affitto ai cittadini di Lotzorai, soprattutto nel periodo fra il 1950 ed il 1960, sulla base di specifici piani di lottizzazione/ripartizione finalizzati alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario, approvati dall'amministrazione comunale e dalla Giunta Amministrativa Provinciale (Prefettura), potranno essere riassegnati agli originari concessionari o ai loro discendenti entro il 3° grado, mediante concessione della durata di quindici anni da stipularsi entro un anno dall'approvazione del presente regolamento, a condizione che i terreni non siano stati utilizzati in difformità alle precedenti norme contrattuali, o in contrasto con le vigenti norme urbanistiche e paesaggistiche, siano stati regolarmente pagati al comune i corrispettivi per la concessione.
8. Alle nuove concessioni dovranno applicarsi le tariffe aggiornate ai sensi dell'Art 8 -
9. Il Comune ha piena facoltà di occupare le superfici occorrenti per realizzare opere ed infrastrutture di interesse pubblico o di pubblica utilità.

Art 30 - Concessioni per il soddisfacimento del diritto d'uso civico di legnatico

1. Il diritto di uso civico di legnatico consisteva nella facoltà riconosciuta ai cittadini residenti di "far legna" sui terreni comunali ai fini del soddisfacimento delle esigenze familiari di legna da ardere e da opera.
2. Attualmente non sussistono le condizioni per assicurare con continuità il soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico a tutti i cittadini residenti, in quanto non esistono boschi comunali e l'unica produzione di legname significativa è quella ottenibile da modeste superfici agricole destinate nel recente passato ad arboricoltura da legno.

3. Il comune eseguirà a una puntuale ricognizione delle superfici utilizzate per la produzione di legna da ardere e/o da opera al fine di pianificare correttamente l'utilizzazione ed il prelievo della massa legnosa disponibile secondo i moderni principi di arboricoltura/selvicoltura sostenibile.
4. Sulla base dei risultati di tali studi e indagini si dovrà accertare la sussistenza delle condizioni che consentano ai cittadini richiedenti di svolgere direttamente le operazioni di utilizzazione del legname (taglio, allestimento e trasporto), o se sia più conveniente che vi provveda direttamente il comune con i propri mezzi o con affidamento a ditta esterna specializzata secondo le procedure previste dalle vigenti norme.
5. Ogni qualvolta sia accertata la disponibilità di una significativa quantità di legname prelevabile dai terreni ad uso civico, il comune provvederà ad informare la popolazione mediante apposito avviso, nel quale si dovrà anche indicare:
 - a. natura degli assortimenti legnosi e modo di consegna ai richiedenti nel caso che l'utilizzazione venga curata direttamente dal comune;
 - b. regole da seguire nel caso sia invece ammessa l'utilizzazione diretta da parte del cittadino, con la previsione di un'idonea fidejussione a garanzia di una corretta esecuzione e di eventuali danneggiamenti al patrimonio collettivo;
 - c. modalità e termini per la presentazione delle richieste;
 - d. quantitativi massimi ammessi per ciascun nucleo familiare;
 - e. prezzi degli assortimenti e gli oneri da corrispondere al comune;
 - f. criteri per la formazione di un'eventuale graduatoria nel caso che le richieste eccedano la disponibilità;
 - g. la possibilità di vendere a prezzi di mercato, anche ad un solo soggetto offerente, il legname eventualmente ancora disponibile una volta soddisfatte le richieste presentate dai cittadini;
 - h. tali elementi dovranno essere precedentemente stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita determinazione
6. Il corrispettivo per il legname sarà stabilito dalla Giunta Municipale sulla base di apposita perizia di stima: il prezzo non potrà essere superiore agli oneri, diretti ed indiretti, che il Comune sosterebbe per il taglio, l'allestimento e il trasporto della legna sino al punto di consegna stabilito.
7. Di norma la quantità di legname disponibile dovrà essere frazionata in lotti unitari sufficienti per assicurare il soddisfacimento delle esigenze medie annue di un nucleo familiare, pari indicativamente a circa 30 q.li -
8. Non potrà essere assegnato più di un lotto di legname all'anno per nucleo familiare residente, da individuare sulla base dei dati dell'ufficio anagrafe del comune.

dell'ufficio comunale competente. Per tale controllo l'ufficio può avvalersi anche del Servizio Tecnico e della Polizia municipale.

6. L'individuazione del corrispettivo avverrà analogamente secondo le procedure di cui all' Art 8 - Nel caso specifico si dovrà tener conto dell'estensione dell'area interessata e del nuovo valore che essa acquisirà in base dell'attività che vi si intende realizzare, delle prospettive economiche, sempre tenendo conto dell'Art. 46 del R.D. 26.2.28 n.332 .

7. La competenza ad assentire appartiene agli organi regionali competenti in materia di usi civici secondo le norme vigenti, previa valutazione economica dell'iniziativa imprenditoriale.

Art 33 - Documentazione da produrre preliminarmente al rilascio della Concessione

1. Il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposito progetto esecutivo e dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo, nonché una relazione socioeconomica corredata da un dettagliato piano economico finanziario di ammortamento dell'investimento. La durata e l'importo dell'investimento dovranno garantire che nessuna spesa dovrà ricadere nelle casse comunali.
2. Il progetto con la relazione socioeconomica dovrà dimostrare i benefici che perverranno dall'investimento proposto alla comunità titolare del diritto di uso civico, e sarà sottoposto al parere della Commissione degli usi civici e del Consiglio Comunale.
3. Prima dell'inizio delle attività il progetto dovrà ottenere da tutti gli enti preposti, a spese del richiedente, le autorizzazioni di legge per l'esecuzione delle eventuali opere e per l'esercizio dell'attività che si intende esercitare.
4. A garanzia di tutti gli impegni assunti, il concessionario prima della stipula del contratto dovrà produrre, oltre alle suddette autorizzazioni, anche una polizza fideiussoria per tutta la durata del contratto, indicando come beneficiario il comune di LOTZORAI.
5. Il concessionario non può apportare nessuna modifica al progetto autorizzato senza previa nulla osta del Comune e degli enti preposti.

TITOLO IV - CONCESSIONI PER L'USO DI STRUTTURE DEL PATRIMONIO DELLE TERRE CIVICHE

Art 34 - Concessioni per l'uso di fabbricati presenti sulle terre civiche

1. Le concessioni d'uso di fabbricati, manufatti e strutture del patrimonio delle terre civiche sono effettuate di norma previo esperimento di gara ad evidenza pubblica.
2. La durata massima delle concessioni è di anni 15 (quindici), salvo maggiori durate ammissibili secondo le prescrizioni del 1° comma dell'Art 10 - del presente regolamento. Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati osservando la stessa procedura della concessione originaria; è esclusa la rinnovazione tacita.
3. Per l'individuazione del soggetto cui concedere l'immobile, nell'ambito di una gara a evidenza pubblica, devono essere considerati i seguenti criteri di valutazione:
 - a. offerta economicamente più vantaggiosa nei confronti del canone base;
 - b. numero di unità lavorative impiegato nella gestione della struttura;
 - c. capacità di generare occupazione indotta e/o economia integrata.
4. In deroga alla procedura di cui ai commi precedenti, si può assegnare la concessione con trattativa diretta ad un soggetto che rappresenti un'associazione che a sua volta sia l'espressione della comunità locale in modo significativo e dimostrabile. In tale caso la Giunta comunale dovrà fornire idonei elementi sulla rappresentatività del soggetto interessato. Il canone per la concessione della struttura sarà stabilito in base a una perizia di stima redatta dall'ufficio tecnico in conformità alle linee guida per la stima dei canoni riportata nel Piano di Recupero e Valorizzazione delle Terre Civiche.
5. Qualora ciò non comporti insormontabili problemi per una corretta gestione economica della struttura avuta in concessione, il soggetto concessionario ha sempre l'obbligo di consentire la fruizione naturalistica dell'area interessata.
6. La consegna della struttura al soggetto specificatamente individuato sarà seguita dall'ufficio tecnico che avrà anche l'onere di verificare le condizioni dell'immobile al momento della scadenza della concessione e della sua riconsegna all'ente proprietario.

Art 35 - Risoluzione anticipata del contratto.

1. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, la comunità rientra nel pieno possesso dell'immobile concesso, compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto verrà acquisito al patrimonio civico del comune senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni acquisiti torneranno al regime di Uso Civico.
2. Le strutture mobili e quant'altro presente nel sito non facente parte integrante della struttura, dovrà essere prontamente rimosso dal concessionario cessante. Se dopo due mesi dalla cessazione dell'attività non avvenisse tale rimozione, provvederà direttamente il Comune addebitando le spese all'ex concessionario.
3. Le concessioni successive della stessa area dopo la risoluzione del contratto dovranno avvenire esclusivamente con le stesse modalità del precedente Art 32 - (Modalità delle Concessioni non tradizionali).

Art 36 - Divieto di subconcessione.

1. È vietato tassativamente il subaffitto, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie.

Art 37 - Recinzione dell'area concessa

1. I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto di cui all' Art 32 - e all'Art 33 - , e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione e dovranno essere realizzate in modo da salvaguardare il libero transito nella viabilità esistente, il libero accesso alle sorgenti, alle acque pubbliche ed ai beni archeologici e storici, fatte salve specifiche concessioni per la gestione di questi ultimi beni. Le recinzioni dovranno essere provviste di sistemi di apertura e/o scalandrini idonei a garantire il libero accesso alle aree da parte dei cittadini titolari del diritto di uso civico.

Art 38 - Revoca della concessione

1. Il Responsabile del servizio usi civici, nel caso di una qualsiasi inadempienza o inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n.12/94 in relazione agli usi civici, può revocare la concessione, ed in particolare per:

- a. mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- b. mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione.
- c. mancato esercizio dell'attività per due anni consecutivi.

TITOLO V - PRELIEVO DI GHIAIA E PIETRE NATURALI

Art 39 - Prelievo di ghiaia e pietre naturali

1. Dalle cave comunali autorizzate dalla normativa vigente ed in regime di transizione ai sensi dell'Art. 42, primo comma della L.R. 30/89, è consentito il prelievo di ghiaia.
2. Il prelievo delle pietre naturali per il rifacimento delle case, muretti a secco, etc., è consentito solo nelle aree comunali autorizzate dal Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA.

Art 40 - Aveni diritto al prelievo di ghiaia e pietre naturali

1. Il prelievo di materiale di cui all'articolo precedente è consentito esclusivamente ai residenti o alle imprese locali che potranno utilizzarlo esclusivamente all'interno al territorio comunale.

Art 41 - Modalità di prelievo

1. Il taglio, il prelievo ed il carico delle pietre naturali quali conci, pezzame, cantonetti, lastre è consentito esclusivamente con mezzi manuali.
2. È escluso l'utilizzo di mezzi meccanici su cave senza un piano di coltivazione dettagliato e autorizzato dai competenti organi regionali.
3. I richiedenti dovranno seguire, nell'estrazione ed abbancamento finale del materiale, le indicazioni del Direttore dei Lavori designato dal comune come responsabile della coltivazione delle cave ad arte e delle norme di sicurezza.

Art 42 - Modalità di richiesta

1. I richiedenti dovranno presentare domanda all'Ufficio di Polizia Municipale indicando il tipo di materiale richiesto, l'area di scavo, i giorni di prelievo, la quantità, la destinazione d'uso allegando la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto.
2. L'ufficio di Polizia Municipale verificata l'accettazione della richiesta rilascerà il buono per il prelievo del materiale indicato nella richiesta e sarà responsabile per il controllo dell'effettiva consistenza.

7. La seduta è valida se sono presenti la metà più uno dei componenti e la decisione è presa a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio, pena l'esclusione dalla commissione stessa.
8. Se un componente della Commissione si assenta 3 volte consecutive si procederà immediatamente alla surroga.
9. La Commissione valuterà l'opportunità di mantenere gli usi e i costumi non in contrasto con la legge e non specificatamente contemplati dal presente regolamento.

Art 46 - Sanzioni

1. Per la violazione e l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103,29 a € 309,87 (art.14 L.R. 12/94).
2. La sanzione sarà graduata in base alla gravità dell'infrazione; in caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima.
3. In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.
4. In caso di danneggiamento del patrimonio delle terre civiche, per la quantificazione del danno ai fini di individuare l'entità del risarcimento si dovrà considerare il costo delle opere di riparazione o ripristino, o di sostituzione, (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali. Nel caso di danni ambientali permanenti si procederà con apposita perizia di stima il cui costo sarà integralmente posto a carico di colui che ha provocato il danno.
5. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza, con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti.
6. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale, paesaggistica e ambientale.

TITOLO VII - NORME FINALI

Art 47 - Norme finali

1. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.
2. Gli immobili sotto contratto di concessione continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della determinazione del canone e dell'applicazione delle sanzioni per violazione delle norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente regolamento.
Il rinnovo dei contratti alla scadenza naturale avverrà sulla base del presente regolamento.
3. La Giunta Comunale promuoverà le azioni necessarie di cui all'Art. 22 della L.R. 12/94.
4. In attesa della determinazione delle nuove tariffe per l'uso del patrimonio costituito dalle terre civiche, continueranno ad applicarsi quelli precedentemente stabiliti dalla Giunta Comunale, aggiornati sulla base della variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato periodicamente dall'ISTAT su base annua.
5. I proventi di gestione degli immobili soggetti al diritto d'uso civico verranno destinati alla gestione, amministrazione e sorveglianza degli stessi Usi Civici. Ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'Art. 46 del R.D. 26.02.1928.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla Legge 1766 del 1927 e successive integrazioni e modifiche ed alla L.R. 12/94.

Art 48 - Ordinanze del sindaco

1. Il Sindaco, nell'ambito delle sue prerogative di ufficiale di governo, in ogni momento può emettere ordinanze allo scopo di frenare abusi o reprimere frodi.

Art 49 - Osservanza

1. Gli agenti incaricati della sorveglianza dei terreni comunali, gli agenti forestali, e tutti gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati di far osservare il presente regolamento.
2. Qualunque infrazione sarà punita non solo con le pene stabilite dal presente regolamento ma altresì con quelle inflitte dalle leggi vigenti.
3. Tanto per l'accertamento delle contravvenzioni quanto per le conciliazioni e relativo procedimento si osservano le disposizioni vigenti in materia.

Art 50 - Sospensione del godimento d'uso civico

1. Il Responsabile del servizio usi civici si riserva, inoltre, il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni agli immobili comuni.
2. In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né dei lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.
3. Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente regolamento.

Art 51 - Dotazione finanziaria e fonti di finanziamento

1. La dotazione finanziaria per sostenere le spese di gestione dovrà provenire dalle entrate versate dai concessionari delle terre ad uso civico e da qualsiasi altra fonte di finanziamento.

Art 52 - Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le vigenti leggi in materia e le norme di polizia forestale.

Art 53 - Entrata in vigore

2. Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della relativa delibera di approvazione ed acquisito il parere previsto dall'art.12 della L.R. n°12/94, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio per giorni 15 (quindici).

3. Nel caso che nel corso della validità del presente regolamento, gli organi preposti alla sua applicazione dovessero riscontrare l'inapplicabilità di alcune norme e/o dovessero insorgere circostanze impreviste, la Giunta Comunale potrà disporre l'approvazione di modifiche temporanee al regolamento per consentire una sollecita soluzione dei problemi legati a situazioni oggettivamente imprevedibili, sempre al fine di una corretta gestione dei beni civici. Tali modifiche, approvate dal consiglio comunale, seguiranno le stese procedure di approvazione sovraordinata e di esecutività di cui al comma precedente.